**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI “RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO EDILIZIO EX CONVENTO FRANCESCANO- CASA DI RIPOSO – TEATRO - SALA CONVEGNI - MUSEO DEL COMUNE DI LORO PICENO (MC) O.C.S.R. N.37 DEL 08/09/2017 ” A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E 26/30 OTTOBRE 2016”.**

**CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**REP. N. \_\_\_\_\_**

L'anno duemilaventi (2020), il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella sede del Comune di Loro Piceno (MC) in Via G. Matteotti n. 2 con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

**TRA**

Il Comune di Loro Piceno , Codice Fiscale 00185360435 rappresentato dal geom. Silvano Luchetti nato a Macerata il 14/02/1958 – Dirigente del 2^ e 4^ settore dell’ente, domiciliato per la carica presso Piazza g. Matteotti n. 2, il quale interviene in nome e per conto dell’ente, in virtù delle norme del vigente Statuto Comunale e del disposto degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e del decreto del Sindaco n. 10 del 01/10/2019.

**E**

l’ing./arch. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e con studio tecnico in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) alla Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e PIVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(libero professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell’R.T.P costituito da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come da atto di costituzione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentante del Consorzio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ecc.)*, elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente “Professionista”).

### PREMESSO CHE

* in conseguenza degli eventi sismici avvenuti a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito il territorio comunale l’edificio COMPLESSO EDILIZIO EX CONVENTO FRANCESCANO- CASA DI RIPOSO – TEATRO - SALA CONVEGNI - MUSEO DEL COMUNE DI LORO PICENO è stato fortemente lesionato riportando uno stato di danno grave di tipo “B” come da scheda Aedes depositata agli atti.
* con Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 il Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ha approvato il Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione;
* L’immobile in oggetto è stato inserito nell’Elenco degli interventi di ricostruzione post-sisma 2016 di cui al 1° Piano delle Opere Pubbliche – n. 37 del 08/09/2017 nella quale si prevede un contributo di € € 350.000,00 per la riparazione del danno e miglioramento sismico dell’edificio pubblico denominato COMPLESSO EDILIZIO EX CONVENTO FRANCESCANO- CASA DI RIPOSO – TEATRO - SALA CONVEGNI - MUSEO DEL COMUNE DI LORO PICENO;
* in fase di redazione del progetto di fattibilità, considerato quale CIR da trasmettere all’USR secondo quanto previsto nella Circolare della PCM n.0007013 del 23/05/2018, l’entità e l’importo dei lavori ha subito un deciso aumento rispetto a quanto previsto in fase di concessione contributo
* con nota dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione – Regione Marche assunta al Ns. protocollo n. Prot. 274 del 14/01/2020 avente ad oggetto “O.C.S.R. n. 37/2017 - ID 29 – “RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO COMPLESSO EDILIZIO EX CONVENTO FRANCESCANO- CASA DI RIPOSO – TEATRO - SALA CONVEGNI - MUSEO DEL COMUNE DI LORO PICENO - Comune di Loro Piceno (MC) – VERIFICA CONGRUITÀ IMPORTO RICHIESTO (C.I.R.) – Comunicazione esito positivo” è stato comunicato l’esito positivo della Valutazione di Congruità dell’Importo Richiesto C.I.R per un importo complessivo pari ad € 1.720.520,27.
* è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all’USR-Marche per l’acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori;
* la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall’art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di seguito anche solo “codice”);
* con determina a contrarre n. del , del Responsabile della

struttura competente, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;

* con determina n. del , sono stati approvati i Verbale/i delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all’aggiudicazione dell’appalto al Professionista/*al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da*

*(mandataria) e da (mandante), (mandante);*

* è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva del/i professionista/i ai fini della stipula del presente contratto e l’insussistenza in capo al professionista/ai professionisti *che costituiscono il Raggruppamento* di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
* il professionista /*il Raggruppamento* ha/*hanno* costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;
* si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa/atto pubblico notarile informatico;
* Tutti i diversi suddetti atti sopra richiamati risultano alle parti ben noti ed agli stessi esse intendono fare riferimento; pertanto essi si intendono integralmente recepiti anche se, per la loro natura, non vengono materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONFERMATO

Si conviene e si stipula quanto segue:

### ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi della direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di “RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO COMPLESSO EDILIZIO EX CONVENTO FRANCESCANO- CASA DI RIPOSO – TEATRO - SALA CONVEGNI - MUSEO DEL COMUNE DI LORO PICENO O.C.S.R. N.37/2017” a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26/30 ottobre 2016”.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

1. progettazione definitiva;
2. progettazione esecutiva;
3. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

con riserva di affidamento delle seguenti prestazioni opzionali:

1. direzione lavori, misura e contabilità;
2. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

* nel Capitolato prestazionale e descrittivo (di seguito indicato Capitolato) che, firmato dalle parti, si allega al presente contratto in parte integrante e sostanziale;
* all’interno dell’offerta economica di consegna del progetto così come presentata in sede di gara, che è conservata in originale agli atti presso l’Amministrazione.

Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

* conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;
* consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
* I servizi opzionali di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e tutte le attività tecnico-economiche annesse, dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed agli articoli ancora vigenti, del D.P.R. 207/10, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia, con specifico riferimento alla normativa in materia di progettazione e esecuzione di lavori pubblici, e/o disposizioni impartite dal R.U.P

In particolare i servizi di direzione lavori, misura e contabilità dovranno essere svolte in conformità, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice, nel Regolamento e nel Decreto n. 49 del 07.03.2018 regolamento recante “approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

La direzione lavori dovrà garantire l’assolvimento di tutte le attività, i compiti e le funzioni di cui all’art. 101 del Codice e al D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. La direzione lavori dovrà essere inoltre espletata in ottemperanza al disposto dell’art. 22 del D.M. 154/2017 pertanto dovrà essere necessariamente presente la figura di un professionista restauratore di beni culturali con funzione di direttore operativo che abbia la qualifica ai sensi della normativa vigente ed iscrizione all’Elenco dei Tecnici del restauro - settore 2 - ai sensi dell’articolo 29, commi 7 e 10, e 182, comma 1-octies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86.

Inoltre, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016;

### ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata a partire dal giorno ……… e terminerà con la conclusione delle attività, sulla base delle seguenti tempistiche:

* Il tempo stimato per lo svolgimento dell’incarico, dalla stipula del contratto, è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi in relazione alla redazione del progetto definitivo decorrenti dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuto conferimento dell'incarico e di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi quanto alla redazione del progetto esecutivo decorrenti dalla data di comunicazione al progettista dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo.;
  + attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a decorrere dalla data di consegna dei servizi stessi; le prestazioni termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del certificato di collaudo.

### ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

### I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233;

L’importo contrattuale, è pari ad Euro ……………………………..( / ) oltre IVA oneri fiscali e previdenziali, comprensivi delle spese e dei compensi accessori, per tutte le prestazioni descritte nei precedenti articoli e per quelle ad essere riconducibili, direttamente o indirettamente.

I corrispettivi sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata al Professionista.

Il Professionista accetta espressamente:

1. che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
2. non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”.

**ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE - ACCETTAZIONE LIVELLI PRECEDENTI DI PROGETTAZIONE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Professionista se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive variazioni. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi.

### ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La pec del professionista è……………………………….

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale

### ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l’Amministrazione potrà richiedere all’esecutore le

variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità di cui al Capitolato.

### ART. 7 - SOGGETTO INCARICATO DELL’INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI

**SPECIALISTICHE**

La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art.24,

comma 5, del D.Lgs. 50/2016, è , iscritto all'Ordine degli della provincia di al n. , C.F. , P.IVA

con studio in a Codice ATECO

Iscrizione ente previdenziale .

### ART. 8 - SOGGETTO/I CHE SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La/e persona/e fisica/che che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, sulla base di quanto offerto in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:

* 1. , iscritto all'Ordine degli della provincia di

al n. , C.F. , P.IVA con studio in a Codice ATECO Iscrizione ente previdenziale . In corso di esecuzione del contratto svolgerà

l’attività di:

* 1. , iscritto all'Ordine degli della provincia di

al n. , C.F. , P.IVA con studio in a Codice ATECO Iscrizione ente previdenziale . In corso di esecuzione del contratto svolgerà

l’attività di:

### ART. 9 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il professionista che rivestirà il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è:

, iscritto all'Ordine degli della provincia di al

n. , C.F. , P.IVA con studio in

a Codice ATECO Iscrizione ente previdenziale

Detto Professionista deve ottemperare, nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, a quanto espressamente previsto dagli articoli 91 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che si intende qui integralmente riportato.

Qualora i piani di sicurezza e il fascicolo contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori presentassero delle carenze, l’Amministrazione dovrà richiedere l’integrazione al professionista specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare.

### ART. 9.1 PROFESSIONISTA RESTAURATORE DI BENI CULTURALI CON FUNZIONE DI DIRETTORE OPERATIVO

Il professionista che rivestirà il ruolo di restauratore con funzione di direttore operativo è

, Iscritto all’Elenco dei Tecnici del restauro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ settore \_\_\_\_\_\_\_\_

n. , C.F. , P.IVA …………………………………

con studio in …………………………………..

### ART. 10 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato prestazionale e descrittivo e dall’Offerta tecnica così come proposta dal Professionista in sede di gara.

*(in caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti) Il responsabile delle prestazioni di cui al presente* articolo è……………………………….

*Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al RTP indicate in fase di partecipazione alla gara sopra riportate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle effettive attività richieste dall’Amministrazione, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l’esecuzione del contratto.*

### ART. 11 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL PROFESSIONISTA

Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

* Il *Direttore all’esecuzione* del contratto per l’Amministrazione ;
* La/Il Signor/a quale responsabile dell’attività contrattuale per il Professionista.

In particolare il Direttore all’esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle

attività contrattuali.

Il responsabile indicato dal Professionista è il referente principale per l’Amministrazione, pertanto deve

garantire la massima reperibilità. A tale scopo il Professionista fornisce i seguenti recapiti……………

Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall’Amministrazione e dai suoi rappresentanti al soggetto di cui al presente articolo nonché all’incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche di cui all’art. 7, si intende effettuata al Professionista.

Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire

all’Amministrazione è trasmessa presso la sede dell’ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

### ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

* 1. **- FATTURAZIONE**

La fatturazione da parte del Professionista e i pagamenti da parte dell’Amministrazione avverranno nel rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate nel Capitolato prestazionale e descrittivo all’art. 13.

Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all’Amministrazione

codice IPA e dovranno contenere i seguenti riferimenti: SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE , DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, con RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI “RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO COMPLESSO EDILIZIO EX CONVENTO FRANCESCANO- CASA DI RIPOSO – TEATRO - SALA CONVEGNI - MUSEO DEL COMUNE DI LORO PICENO O.C.S.R. N.37/2017””

CUP: CIG:

Nel caso di Raggruppamento le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto facente parte del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell’emissione e trasmissione all’Amministrazione delle fatture ad opera dei professionisti mandanti del RTP, la mandataria trasmette all’Amministrazione, con le modalità previste al precedente articolo 5, il resoconto delle attività svolte nel periodo in esame da tutte i Professionisti facenti parte del Raggruppamento. Nello stesso resoconto dovranno essere indicate anche eventuali modifiche avvenute nel periodo in esame, rispetto alla ripartizione percentuale delle attività previste al precedente articolo 10 e le motivazioni di tali variazioni. Nel caso non pervenga tale resoconto le fatture del periodo in questione saranno respinte.

La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell’efficacia delle polizze assicurative, all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R.

n. 602/1973 e alla verifica della regolarità contributiva del Professionista. Si applica l'art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

### - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Amministrazione sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e s.m.i.

Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, anche

la risoluzione del presente contratto.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Si richiama integralmente quanto riportato nel presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso l’espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.

### ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

L’Amministrazione verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle

prestazioni attraverso il Direttore di esecuzione del contratto.

È facoltà del Direttore di esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati del Professionista che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nell’ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 14 ed eventualmente procedere all’applicazione delle penali.

Il Direttore all’esecuzione del contratto provvederà, altresì, a vigilare sul corretto rilascio delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 20 e sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista; il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comporterà la risoluzione del presente contratto.

### ART. 14 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

* 1. **- PENALI**

1. Ai sensi dell’art. 113-bis del codice, per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.

3. Superato il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale l’Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

4. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall’Ente committente.

5. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

### - RISOLUZIONE

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Professionista, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:

* + - nei casi previsti all’art. 26 e 27 del Capitolato prestazionale e descrittivo;
    - nei casi previsti all’art. 27 del presente Contratto;
    - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
    - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
    - in caso di violazione della disciplina riguardante il subappalto;
    - in caso di mancato rilascio/ rinnovo delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 20 nelle

modalità previste dall’articolo stesso e al Capitolato prestazionale e descrittivo;

* + - in caso di violazione dei doveri di riservatezza ed astensione;
    - in caso di revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura sostitutiva;
    - perdita o sospensione della capacità a contrattare con la p.a. in seguito a provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare
    - applicazione di misure di prevenzione o sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
    - violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
    - sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, non

correttamente comunicate all’Amministrazione;

* + - superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. Nessun indennizzo è dovuto al Professionista se inadempiente.

### ART. 15 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell’Ente committente.

L’Amministrazione resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Professionista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati agli articoli 1, 17 e 27 del presente contratto, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Non è considerato subappalto l’affidamento delle prestazioni di cui all’art. 105, comma 3 del decreto citato.

### ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata con le modalità stabilite dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e dal Capitolato. Si specifica che con la firma del presente atto non sono preventivamente accettate le cessioni da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

### ART. 17 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

* 1. **- OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Il Professionista è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

* + - deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
    - ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;
    - controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
    - deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale, ai sensi della L. 20/1994 e s-m-i.

Il Professionista è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Professionista è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Professionista, fino a quanto non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Professionista non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. Il Professionista si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il Professionista, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sul Professionista restandone sollevata l’Amministrazione.

### - RISERVATEZZA

Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull’andamento delle procedure.

Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni,

nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all’Amministrazione tale circostanza.

Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto.

### ART. 18 – PRESTAZIONI OPZIONALI

### Ai sensi di quanto previsto dall’art. 157, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’Ente Committente si riserva di affidare direttamente le seguenti prestazioni opzionali mediante uno o più successivi ordini di avvio delle prestazioni, senza che nulla possa essere eccepito e preteso al riguardo dall'aggiudicatario, per un importo stimato complessivo non superiore ad € 84.150,94 oltre oneri previdenziali ed Iva esclusi, calcolato nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016. All’importo sopra specificato andrà applicata la medesima percentuale di ribasso d’asta offerta dall’aggiudicatario per i servizi di progettazione. La presente opzione trova fondamento nella necessità di garantire, oltre che l'uniformità dei processi, immediatezza e repentinità nell'individuazione, per la fase esecutiva, dell'operatore incaricato delle attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Le prestazioni opzionali risultano essere:

a) Direzione Lavori, misura e contabilità;

b) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 d.lgs. 81/2008;

### ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto all’Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del codice e a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pari al \_\_\_% dell’importo del presente incarico, agli atti della procedura (da prodursi secondo gli schemi tipo di cui al DM 123/04 fino all’emanazione del nuovo decreto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/16).

2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice nonché dell’art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile.

A tal fine il Professionista ha prodotto all’Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in atti, contenente l’impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_milioni), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l’Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza deve essere presentata all’Ente committente prima o contestualmente all’approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l’Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

### ART. 19 – RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Professionista ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d’opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l’Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite. Il Professionista è peraltro l’unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

### ART. 20 – COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art**.** 24 del Capitolato prestazionale e descrittivo, il Professionista ha stipulato una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per responsabilità RCT/RCO.

A tal proposito gli originali delle polizze: RCT n. del

e RCO n. del

sono state consegnate in data odierna all’Amministrazione, ovvero prima dell’affidamento del servizio/fornitura dei beni qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso contratto.

Il professionista ha anche presentato la dichiarazione della compagnia di assicurazioni contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da:

documento riferito alla polizza da rilasciare avente massimale pari ad……………………………secondo le previsioni dal capitolato. La suddetta dichiarazione è conservata in atti presso gli uffici dell’Amministrazione. Tale polizza deve essere presentata all’Amministrazione prima o contestualmente all’approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l’Amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Per l’intera vigenza contrattuale il Professionista è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l’intera responsabilità del Professionista anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, il Professionista, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

### ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno comunque trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni esclusivamente nell’ambito della presente consultazione; limitatamente ai dati personali si informa, ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 - GDPR, che:

* il Titolare del Trattamento è il Comune di Loro Piceno (MC), 62020 via G. Matteotti n. 2;
* il Responsabile del Trattamento dei Dati per la presente procedura è il responsabile del procedimento geom. Silvano Luchetti;

i dati saranno conservati presso l'Ufficio Sisma del Comune di Loro Piceno, e saranno trattati in forma automatizzata e/o manuale ex art. 32 GDPR 2016/679 tramite soggetti allo scopo incaricati e in ottemperanza all'art. 29 GDPR 2016/679.

### ART. 22 - RECESSO CONTRATTUALE

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Il Professionista rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

### ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al

D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell’Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico del Professionista. Il presente contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa, sottoposto a registrazione con oneri a carico dell’affidatario.

Il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

### ART. 24 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.

Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

### ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Macerata con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

### ART. 26 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l’alta sorveglianza da parte dell’Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. Inoltre, l’Amministrazione, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l’eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Le clausole di cui al precedente paragrafo dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dall’Amministrazione in occasione del rilascio dell’autorizzazione ai contratti medesimi.

Il Professionista assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

* Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
* Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque

titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

* Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
* Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
* Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
* Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
* Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente affidamento

(art. 3 comma 1).

* Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita

l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

* Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
* Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6

del Protocollo (art. 3 comma 2).

* Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
* Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo.
* Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
* Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
* Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
* Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).
* Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
* Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in

cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

* Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei

flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

### ART. 27 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, del codice civile,

il Sig. dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 12 (Fatturazione e pagamenti), 14 (Penali e risoluzione del contratto), 17 (Obblighi e responsabilità dell’appaltatore), 18 (Cauzione definitiva), 19 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 20 (Coperture assicurative), 22 (Recesso contrattuale), 25 (Foro competente) e 26 (Protocollo di legalità).

Comune di Loro Piceno li,

Per il Professionista:

Per l’Amministrazione: Geom. Silvano Luchetti